



# Condizioni generali di noleggio (CGN)

**MEDIOPADANA RENT CAR**

**By, Agenzia**

**MOBILITY GREEN srl.s (M.G.)**

**[www.mediopadanarentcar.com](http://www.mediopadanarentcar.com)**

## **A. Stato del veicolo, riparazioni, rifornimenti**

1. Il contratto di noleggio copre i danni noti al momento della consegna del veicolo. Il noleggiatore controllerà accuratamente il veicolo per verificare ulteriori danni prima dell'inizio del viaggio e lo segnalerà immediatamente a M.G..
2. Il noleggiante si impegna a trattare adeguatamente e con cura e professionalità il veicolo, attenendosi a tutte le norme e regole tecniche d'uso, in particolare al controllo del livello di olio nel motore, in caso di segnalazioni dell'autoveicolo, verificando sempre che il veicolo sia in condizioni idonee alla circolazione durante l'intero periodo di noleggio e chiudendolo regolarmente a chiave. I veicoli messi a disposizione da M.G. sono di regola veicoli non-fumatori.
3. Qualora nel corso del periodo di noleggio si renda necessario un intervento di riparazione del contachilometri o una riparazione atta a mantenere in funzione il veicolo e a garantirne la sicurezza su strada ovvero si renda necessario eseguire la prevista ispezione periodica del mezzo, il noleggiante potrà incaricare un'officina convenzionata fino a un importo massimo dei costi di riparazione stimati pari a 100,00 EUR. Qualora i costi di riparazione stimati dovessero eccedere tale somma, il noleggiante sarà tenuto ad informare tempestivamente M.G., ai sensi di quanto meglio specificato ai successivi §§ G.2 e G.3.
4. I veicoli con motore a combustione (inclusi i veicoli ibridi) saranno consegnati al noleggiante con il serbatoio pieno. Al termine del periodo di noleggio, il noleggiante è tenuto a restituire il mezzo con il serbatoio completamente pieno di carburante. Qualora il veicolo non venga riconsegnato con serbatoio pieno, M.G. addebiterà al noleggiante i costi del servizio di rifornimento del veicolo e del carburante conformi alle tariffe vigenti all'epoca della stipula del noleggio, salvo che il noleggiante riesca a dimostrare che per il rifornimento sono stati sostenuti costi significativamente inferiori o che non è stato sostenuto costo alcuno. Le tariffe di volta in volta in vigore sono rese disponibili e consultabili presso tutti i punti noleggio M.G. e saranno comprensive di (i) il costo del servizio di rifornimento del veicolo operato da M.G. e (ii) il costo della benzina/gasolio, di importo variabile calcolato sul livello di carburante mancante al raggiungimento del serbatoio pieno al momento della riconsegna del veicolo.
5. In caso di veicoli solo elettrici, il rispettivo stato di carica sarà registrato al momento della consegna ed inserito nel contratto di noleggio. Alla fine del periodo di noleggio, il noleggiante dovrà restituire il veicolo con uno stato di carica corrispondente a quello registrato sul contratto di noleggio. Se il veicolo viene restituito con uno stato di carica inferiore, M.G. si riserva il diritto di addebitare al noleggiante la ricarica in conformità con le informazioni di noleggio correnti (disponibili su <https://www.mediopadanarentcar.com.informazioni>).

6. Durante la ricarica di un veicolo elettrico o di un veicolo ibrido plug-in, il noleggiante deve seguire rigorosamente le istruzioni d'uso del veicolo da caricare e degli accessori utilizzati (ad esempio il cavo di ricarica), nonché le eventuali istruzioni della colonnina di ricarica relative all'uso dei punti di ricarica. È vietato l'uso di cavi di ricarica o altri accessori che (i) non sono certificati secondo le normative vigenti (ad es. marchio CE), (ii) non sono conformi per il rispettivo veicolo o colonnina di ricarica secondo le informazioni ivi affisse o (iii) sono danneggiati. In caso di reclami nei confronti di M.G. da parte del Gestore della stazione di ricarica a causa di un uso improprio o di danni alla stazione stessa, il noleggiante verrà addebitato di conseguenza.
7. Un parcheggio pubblico deve essere sgomberato non appena viene completata la ricarica o nel caso in cui venga raggiunto il tempo massimo di sosta consentito. I costi sostenuti da M.G. a causa del superamento del tempo massimo di carica e/o di inattività, ed eventuali costi sostenuti da M.G. per multe o per l'utilizzo di servizi di rimorchio, ad esempio a causa di un parcheggio errato, saranno a carico del noleggiante.
8. Nel caso di rapporti di noleggio di durata superiore ai 27 giorni, il noleggiante è tenuto a sostenere anche le spese derivanti dall'acquisto di liquidi di rabbocco (in particolare olio motore, liquido tergilavafari e additivi antigelo) fino ad un massimo dell'8% del canone di noleggio mensile (al netto), qualora nel corso del noleggio si rendesse necessario l'acquisto di tali liquidi.
9. Per quanto riguarda i veicoli commerciali dotati di serbatoio AdBlue® al noleggiante sarà consegnato il veicolo con il relativo serbatoio completamente pieno. In caso di noleggio di durata superiore a 27 giorni, al termine del periodo contrattuale, il noleggiante è tenuto a restituire il veicolo con il serbatoio AdBlue® completamente pieno. Nel caso in cui il veicolo non venga restituito con il serbatoio AdBlue® completamente pieno, M.G. addebiterà al noleggiante il costo dell'additivo, oltre ad un costo per il servizio di rifornimento in base al listino prezzi vigente al momento del noleggio. Il listino prezzi vigente è affisso presso tutti i punti di noleggio M.G.. In caso di rapporto contrattuale di durata inferiore a 28 giorni, M.G. provvederà a fare il pieno di additivo per serbatoio AdBlue® a fronte di un importo forfettario che sarà calcolato e fatturato al noleggiante in base ai chilometri percorsi. Al momento del noleggio dei veicoli dotati di serbatoio AdBlue®, il noleggiante è tenuto a garantire che il serbatoio AdBlue® resti sempre sufficientemente pieno. Il noleggiante ed i suoi ausiliari rispondono delle violazioni dell'obbligo anzidetto commesse durante il periodo di noleggio; il noleggiante ha l'obbligo di manlevare e tenere indenne M.G. da ogni rivendicazione da parte di autorità o altri terzi nei confronti della società di noleggio per il mancato rifornimento del serbatoio AdBlue®, in particolare da eventuali multe e contravvenzioni relative al periodo di noleggio.

## **B.Prenotazioni, tariffa prepagata**

1. Le prenotazioni nazionali ed estere sono vincolanti solo con riguardo alle categorie di prezzo e non alle tipologie di veicoli. L'obbligo di prenotazione decade se il veicolo non viene ritirato dal noleggiante entro massimo un'ora dall'orario concordato con M.G..
2. Per le prenotazioni effettuate esclusivamente tramite mezzi di comunicazione a distanza (ad es. tramite homepage, app, e-mail, telefono, ecc.) o al di fuori dei punti vendita il diritto di recesso è escluso ai sensi dell'articolo 59, lettera n) del D. Lgs. 6.9.2005 n. 206 ("Codice del Consumo"), ove applicabile il Codice del Consumo.
3. In caso di prenotazioni alla tariffa prepagata, il cliente sottopone a M.G. una proposta irrevocabile di concludere nel luogo di ritiro del veicolo un contratto di noleggio e di prendere in consegna lo stesso entro un'ora dall'orario concordato. In caso di accettazione della proposta da parte di M.G., il cliente si obbliga a pagare mediante carta di credito una caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. corrispondente all'importo di tutte le prestazioni selezionate, IVA inclusa. M.G., a sua volta, invia al cliente un voucher che dovrà essere consegnato al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio. Al momento del ritiro del veicolo, viene sottoscritto un contratto di locazione alle condizioni pattuite e secondo le condizioni generali vigenti. In caso di mancato ritiro del veicolo o in caso di mancata presentazione nell'orario e nel luogo pattuito da parte del cliente, M.G. tratterà la caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. a titolo di penale. Nell'ipotesi di cancellazione della prenotazione da parte del cliente, M.G. tratterà quale penale una parte dell'ammontare versato dal cliente a titolo di caparra confirmatoria pari all'importo corrispondente ai primi tre giorni di noleggio. La restante parte dell'ammontare versato dal cliente quale caparra confirmatoria sarà riaccreditata a favore del cliente stesso. Fino a 48 ore precedenti l'inizio del noleggio, è possibile modificare la prenotazione con addebito di un onere amministrativo di 39,99 EUR, oltre all'eventuale differenza fra la tariffa scelta originariamente e la tariffa modificata, se superiore. Tale differenza dovrà essere pagata entro il termine del noleggio. Non è possibile passare da una tariffa prepagata a una tariffa non prepagata. Inoltre, la sede di noleggio e/o quella di restituzione deve essere in Reggio Emilia Italy 42124 via Emidio Villa n. 1/3 o Stazioni Ferroviarie Reggio Emilia e/o di restituzione indicato al momento della prenotazione. Modifiche possono essere effettuate al momento della sottoscrizione contrattuale. In extremis via e-mail ([info@mediopadanarentcar.com](mailto:info@mediopadanarentcar.com)) con riserva di accettazione. Nella denegata ipotesi in cui M.G. non mettesse a disposizione del cliente un veicolo all'orario pattuito, il cliente avrà diritto di ottenere il doppio della caparra versata, ai sensi dell'art. 1385 c.c.

## **C.Documenti da presentare al ritiro del veicolo, conducenti autorizzati, usi consentiti, viaggi all'estero**

1. Al momento del ritiro del veicolo, il noleggiante dovrà presentare una patente o un permesso di guida nazionale in corso di validità che lo abiliti alla conduzione del veicolo noleggiato, un mezzo di pagamento valido e accettato da M.G. (cfr. punti E.4, ed E.5) oltre che un documento di identità personale o passaporto. Si precisa che dovrà essere presentata una patente di guida conforme al modello europeo o rilasciata in formato cartaceo, secondo quanto previsto nelle informazioni sul noleggio ([info@mediopadanarentcar.com](mailto:info@mediopadanarentcar.com) noleggio)
2. Quando il noleggiante sia impossibilitato a presentare detti documenti all'atto del ritiro del veicolo, M.G. potrà rifiutare di concludere il contratto ovvero recedere dallo stesso, qualora già sottoscritto. In tale caso, il noleggiante non potrà eccepire alcun inadempimento contrattuale da parte di M.G. né pretendere alcun risarcimento o indennizzo a qualsivoglia titolo. Per determinate categorie di veicoli vigono inoltre limitazioni specifiche in ordine all'età del conducente (ai conducenti di età inferiore ai 25 anni si applica inoltre una maggiorazione di prezzo) e/o alla durata di possesso della patente di guida. Un elenco delle norme relative all'età e ai permessi di guida è consultabile prima della prenotazione alla pagina web di [www.mediopadanarentcar.com](http://www.mediopadanarentcar.com), presso l'agenzia M.G. o richieste telefonicamente.
3. Il veicolo potrà essere condotto solo dal soggetto noleggiante ovvero, in caso di clienti aziendali, dal conducente specificato nel contratto di locazione. Nell'ipotesi in cui il veicolo sia guidato da soggetti diversi dalla persona indicata, verrà applicato per ogni conducente aggiuntivo un costo addizionale. Anche per i conducenti aggiuntivi trovano applicazione le norme relative all'età e alla durata del possesso della patente di guida. Le tariffe applicabili in questo caso possono essere consultate prima della prenotazione sulla pagina web di [www.mediopadanarentcar.com](http://www.mediopadanarentcar.com) di (Mobility Green srl.s), presso l'agenzia M.G. o richieste telefonicamente. Al momento del ritiro del veicolo è assolutamente obbligatorio presentare in originale la patente di guida di eventuali conducenti aggiuntivi. In caso di apertura del veicolo tramite l'app Mediopadana Rent Car (servizio "M.G. Fastlane"), la verifica della validità della patente di guida di eventuali conducenti aggiuntivi deve essere effettuata dal soggetto noleggiante.
4. I clienti aziendali hanno l'obbligo di verificare autonomamente la validità sul territorio nazionale italiano del permesso di guida di ogni conducente che utilizzerà il veicolo nell'ambito del contratto di noleggio tra il cliente aziendale e M.G. . Nel fare questo, i clienti aziendali dovranno usare ogni mezzo a propria disposizione

- e raccogliere tutte le informazioni necessarie. Anche in questo caso trovano applicazione le norme che disciplinano l'età e la durata del possesso della patente di guida e un minimo di 20 punti sulla patente di guida del noleggiante .
5. Il noleggiante risponde in solido della condotta del conducente al pari della propria. Tutti i diritti e obblighi derivanti dalle presenti CGN nonché dei relativi singoli contratti di noleggio si applicano in favore e a carico del conducente che utilizza il veicolo nell'ambito del contratto di noleggio concluso tra il cliente aziendale e M.G..
  6. Il noleggiatore garantirà che il veicolo sia usato esclusivamente nell'ambito delle disposizioni di legge di volta in volta applicabili.
  7. Il veicolo può essere guidato solo su strade pubbliche ma non per esercitazioni di scuola guida. Non è consentito l'uso del veicolo:
    - in gare sportive, in particolare eventi di guida che prevedano il raggiungimento di velocità massime o nei test drive a questi collegati;
    - in prove veicoli o corsi di guida sicura;
    - su circuiti da corsa;
    - per il trasporto di persone a scopo commerciale,
    - in noleggio a terzi,
    - per il compimento di reati, anche quando questi siano puniti solo in base al diritto vigente nel luogo in cui siano commessi,
    - per il trasporto di materiali facilmente infiammabili, tossici o altrimenti pericolosi.
  8. M.G. non risponde di eventuali perdite o danni subiti dal noleggiante in relazione a quanto trasportato, della cui cura ed eventuale assicurazione è tenuto in via esclusiva il noleggiante stesso.
  9. A seconda della categoria di veicoli e della singola prenotazione, può essere vietato l'uso dei mezzi a noleggio in determinati paesi esteri. Le rispettive restrizioni valide sono indicate nel contratto di noleggio. Per ogni violazione colposa dei requisiti per l'uso all'estero, il cliente è obbligato a pagare una penale contrattuale secondo le informazioni di noleggio attuali (visualizzabili su <https://www.mediopadanarentcar.com/informazioni> ). Oltre al pagamento della sanzione contrattuale, M.G. può richiedere il risarcimento di ulteriori danni. In tal caso, la richiesta di penalità contrattuale sarà compensata da una richiesta di ulteriori danni per la stessa violazione di un obbligo.

10. La violazione o il mancato adempimento di una delle norme di cui ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., 5. O 7. Autorizzano Sixt alla risoluzione del contratto ovvero a recedere senza preavviso dal contratto di noleggio per grave e giustificato motivo ai sensi dell'art.1456 c.c. Sono escluse in questo caso eventuali richieste di indennizzo / risarcimento danni da parte del noleggiante. Resta salvo il diritto di M.G. al risarcimento del danno in ragione della violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., 5. O 7.

## **D. Tariffa di noleggio**

1. In caso di riconsegna del veicolo presso un'agenzia diversa da quella di ritiro, il noleggiante è tenuto a rimborsare a M.G. le spese di recupero o a pagare un supplemento di spostamento salvo diverso accordo scritto.
2. Il prezzo dovuto per il noleggio è composto da un canone base, servizi extra ed eventuali supplementi specifici per la località. Rientrano tra i servizi extra, in particolare i supplementi viaggio a lasciare, le spese di rifornimento e carburante, i costi di ricarica, gli oneri di assistenza, i pedaggi, gli accessori e gli extra, come ad esempio il seggiolino per bambini, le catene da neve nei periodi e nelle zone in cui queste non siano obbligatorie per disposizioni normative, i pneumatici da neve, il navigatore ecc., oltre alle spese di consegna e ritiro. In caso di noleggi presso determinate località, come ad esempio aeroporti e stazioni ferroviarie, M.G. si riserva di applicare un supplemento specifico al canone base ( fatto salvo quanto espresso contrattualmente). Dei costi dei servizi extra e di eventuali supplementi specifici verrà data chiara ed esaustiva informazione in sede di prenotazione del veicolo. Le offerte speciali e le riduzioni tariffarie si applicano solo in caso di pagamento entro i termini.
3. Per la consegna e il ritiro del veicolo, saranno addebitate le spese di consegna e ritiro concordate.
4. Nel contratto di noleggio è concordata una stazione precisa quale luogo per la riconsegna del veicolo al termine del noleggio. Come noleggio di sola andata viene definito quel contratto di noleggio in cui le parti concordano che l'auto venga riconsegnata in una stazione diversa rispetto a quella in cui il veicolo è stato ritirato dal noleggiante. Se, nell'ambito di un noleggio di sola andata, il veicolo viene restituito ad una stazione diversa rispetto a quella concordata nel contratto di noleggio di sola andata quale luogo di riconsegna, il noleggiante deve corrispondere una commissione per il relativo servizio, denominata "Flexi-Location [www.mediopadanarentcar.com](http://www.mediopadanarentcar.com) di M.G.", pari a (quanto espresso nel contratto di locazione in EUR (IVA incl.)). Se in un contratto di noleggio viene concordato e stabilito che il noleggiante ritiri e riconsegna l'auto nella medesima stazione, ma ciò nonostante il veicolo viene restituito in una stazione diversa, allora il noleggiante dovrà corrispondere la commissione per il servizio Flexi-

Location pari a (quanto espresso nel contratto di locazione in EUR (IVA incl.)), oltre alla eventuale maggiorazione di prezzo dovuta per il noleggio di sola andata, in conformità ai listini prezzi applicabili al noleggio di sola andata, salvo in ogni caso il diritto di M.G. al risarcimento o indennizzo delle maggiori spese di recupero.

5. Se il noleggio viene prolungato o ridotto di comune accordo o la stazione di riconsegna viene modificata di comune accordo durante il periodo di validità del contratto di noleggio, M.G. ha il diritto di addebitare una commissione di quantificabile al momento del accordo in EUR (IVA inclusa) per i relativi costi operativi. Resta fermo ogni eventuale adeguamento del prezzo di noleggio e/o l'insorgenza di altri costi.
6. Se il noleggiante non riconsegna il veicolo o le chiavi del veicolo a M.G. al termine del periodo di noleggio prestabilito, M.G. ha il diritto di richiedere una somma a titolo di risarcimento, pari almeno all'importo del canone giornaliero di noleggio prestabilito, per tutta la durata della violazione. Inoltre, il noleggiante è obbligato a pagare un importo pari a 24,40 EUR (iva inclusa) a titolo di rimborso dei costi operativi. Resta salvo il diritto di M.G. al risarcimento dei danni ulteriori

## **E. Scadenze, fatturazione elettronica, condizioni di pagamento, cauzione, recesso senza preavviso per ritardo nel pagamento, copertura infortuni passeggeri**

1. Il prezzo di noleggio (oltre agli eventuali oneri supplementari pattuiti, ad esempio per esoneri di responsabilità civile, spese di consegna, tasse aeroportuali ecc.) addizionato dell'aliquota IVA in vigore deve essere versato interamente in relazione alla durata concordata per il noleggio: non sono previste cioè restituzioni in caso di ritiro posticipato o riconsegna anticipata. Il prezzo per il noleggio è dovuto alla fine del periodo di noleggio. Per noleggi di durata superiore ai 27 giorni, il canone di noleggio è dovuto a intervalli di 28 giorni e all'inizio di ciascun intervallo. Se il noleggio termina prima della scadenza di un ulteriore periodo di 28 giorni, l'importo residuo dall'ultimo calcolo deve essere versato alla scadenza originaria del noleggio.
2. Il noleggiante acconsente a che le fatture di M.G. vengano di norma inviate in formato elettronico al destinatario indicato nella fattura. Il noleggiante accetta pertanto di non ricevere più fatture in formato cartaceo bensì di ricevere, da parte di M.G., una fattura in formato elettronico, conforme alle norme di legge, trasmessa all'indirizzo e-mail registrato. Nei casi previsti dalla legge, il noleggiante può opporsi in qualsiasi momento all'invio di fatture in formato elettronico. In questo caso, M.G. emetterà al noleggiante fatture in formato cartaceo o in formato pdf, facendosi



carico delle spese aggiuntive derivanti dall'invio della fattura in formato cartaceo e delle relative spese di spedizione.

Il noleggiante risponde della possibilità di ricevere fatture inviategli in formato elettronico e della possibilità di scaricarle, ove pattuito, in formato elettronico. Eventuali guasti ai sistemi di ricezione o altre circostanze atte a impedire l'accesso ai documenti ricadono sotto la responsabilità del noleggiante. Una fattura si considera notificata non appena entrata nel dominio del noleggiante. Quando M.G. si limiti a inviare una segnalazione e il noleggiante abbia la possibilità di scaricare direttamente la fattura oppure qualora M.G. metta a disposizione la fattura per il relativo download, la fattura si considera notificata quando risulti scaricata dal noleggiante. Quest'ultimo si impegna a procedere entro tempi adeguati al download delle fatture approntate.

Quando una fattura non arrivi a destinazione o non possa essere scaricata, il noleggiante dovrà darne pronta comunicazione a M.G.. Questa ritrasmetterà una copia della fattura indicandola come tale.

Quando M.G. metta a disposizione del noleggiante i dati di accesso, nomi utente o password, (ove richiesto) gli stessi andranno protetti dall'accesso di terzi non autorizzati e trattati con la massima riservatezza. Qualora il noleggiante venga a conoscenza dell'accesso alle proprie informazioni da parte di soggetti non autorizzati, dovrà darne tempestiva comunicazione a M.G..

3. Il noleggiante, all'inizio del noleggio, è obbligato a versare una cauzione che garantisca l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. L'importo della cauzione è legato al gruppo di autoveicolo cui appartiene il veicolo noleggiato, desumibile dalla tabella sottostante (ad es. per il gruppo CDMR = C\*\*\* la cauzione ammonta a 300,00 EUR). Il gruppo di autoveicolo può essere identificato online sul sito [www.mediopadanarentcar.com](http://www.mediopadanarentcar.com) o richiesto telefonicamente a una qualsiasi stazione M.G.. Il gruppo di autoveicolo è inoltre indicato nella conferma di prenotazione e nel contratto di noleggio.

Automobili		
Gruppo veicolo	Cauzione	Valuta
M***, E***, C***, I***, S***	300,00	EUR
F***, P***, L***	500,00	EUR
X***	3000,00	EUR

Furgoni / Autocarri		
Gruppo veicolo	Cauzione	Valuta
A, B, C, D, G, P, S, T, V, W	300,00	EUR

M.G. non è obbligata a versare la cauzione su un conto da essa istituito *ad hoc*. La cauzione non è soggetta a interessi. M.G. può rivendicare il proprio diritto alla cauzione anche dopo l'inizio del rapporto di noleggio, qualora nel corso del noleggio il cliente dovesse decidere di estendere il periodo di noleggio.

4. Salvo quanto eventualmente diversamente concordato, M.G. provvederà a chiedere il pagamento, ovvero una pre-autorizzazione sulla carta di credito del cliente di importo pari alla somma del canone di noleggio, tutti gli eventuali altri oneri pattuiti insieme all'importo dovuto a titolo di cauzione. Sono accettate tutte le carte di credito e debito di compagnie riconosciute a livello internazionale (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Discover, JCB, CUP) oltre alle carte Airplus e Amex BTA/iBTA, mentre non sono accettate carte prepagate di alcun tipo. Le carte di credito utilizzate devono essere valide fino ad almeno 90 giorni dopo la data della prevista riconsegna del veicolo.
5. M.G. accetta le carte Maestro/V PAY solo per il noleggio di furgoni e camion e per veicoli fino al gruppo F\*\*\* (eccetto Sports & Luxury Cars). La carta utilizzata per il pagamento deve essere intestata al conducente principale, il cui nome e cognome deve essere impresso sulla stessa. Il pagamento con carta Maestro/VPAY non è consentito per noleggi a lungo termine.
6. In alternativa all'addebito sulla carta di credito del noleggiante, M.G. può richiedere una pre-autorizzazione a proprio favore sulla medesima carta di credito, per un importo pari all'ammontare della suddetta cauzione.
7. La cauzione viene restituita come segue:
  - (i) in caso di addebito sulla carta di credito o deposito in contanti essa viene compensata con il costo del noleggio dovuto dal noleggiante e l'eventuale eccedenza verrà restituita entro 30 giorni dal termine del noleggio tramite accredito sulla carta di credito del cliente;
  - (ii) in caso di pre-autorizzazione sulla carta di credito, il relativo importo verrà svincolato entro 30 giorni dal termine del noleggio per consentire ogni

opportuna verifica in relazione a eventuali inadempimenti e/o obblighi contrattuali del noleggiante da parte di M.G..

8. M.G. addebiterà al noleggiante un importo a titolo di penale per i costi derivanti dalla gestione dei solleciti di pagamento. In particolare:
  - a) nell'ipotesi di mancato pagamento della fattura da parte di un cliente privato, M.G. provvederà alla trasmissione di un primo sollecito di pagamento e addebiterà al noleggiante una somma a titolo di penale pari ad euro 10,00. Qualora, a seguito di tale primo sollecito di pagamento, il noleggiante perseveri nell'inadempimento, M.G. invierà un secondo ed ulteriore sollecito, addebitando contestualmente un'ulteriore somma a titolo di penale pari ad euro 25,00;
  - b) nell'ipotesi di mancato pagamento della fattura da parte di un professionista, come definito all'art. 3, lett. c), D. lgs. 206/2005, M.G. provvederà alla trasmissione di un primo sollecito di pagamento e addebiterà al noleggiante una somma a titolo di penale pari ad euro 20,00. Qualora, a seguito di tale primo sollecito di pagamento, il noleggiante perseveri nell'inadempimento, M.G. invierà un secondo ed ulteriore sollecito, addebitando contestualmente un'ulteriore somma a titolo di penale pari ad euro 50,00.

Ove il noleggiante perseveri nell'inadempimento nonostante i solleciti di pagamento di cui alle lettere a) e b) che precedono, M.G. preleverà gli importi dovuti dalla carta di credito di credito del noleggiante. Tuttavia, in caso di rifiuto dell'addebito dovuto a motivo imputabile al noleggiante, M.G., previa comunicazione al noleggiante, addebiterà una somma a titolo di penale pari ad euro 25,00. Se, malgrado la comunicazione di M.G., il noleggiante non adempie, M.G. procederà nuovamente ad un tentativo di addebito diretto sulla carta di credito, addebitando contestualmente un'ulteriore somma pari ad euro 40,00 a titolo di penale.”

9. In caso di mora del noleggiante in relazione al pagamento del canone dovuto, M.G. ha facoltà di risolvere senza preavviso il contratto di noleggio ai sensi dell'art. 1456 c.c., sciogliendo il vincolo anche senza previo sollecito. Nei noleggi di durata superiore ai 28 giorni, quando il noleggiante tardi a versare il canone dovuto per il periodo in questione, M.G. potrà risolvere senza preavviso il contratto di noleggio, anche senza previo richiamo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. per ritardo nel pagamento.

## **F. Assicurazione**

1. L'assicurazione sul veicolo noleggiato comprende un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura massima per lesioni personali per un importo di 22,5 milioni di euro e danni materiali per un importo di 2,5 milioni di euro.

2. È escluso dalla copertura assicurativa l'uso di veicoli per trasporti di sostanze pericolose soggetti ad autorizzazione ai sensi delle norme in vigore in materia di trasporti di sostanze pericolose.
3. Il noleggiante o il conducente non potrà accettare o soddisfare in tutto o in parte le pretese di terzi in caso di richiesta di danni da responsabilità civile senza il previo consenso di M.G..
4. Il noleggiante o conducente è obbligato a limitare e ridurre l'effetto del danno, per quanto possibile, nel momento in cui si verifica l'evento che ha dato origine al sinistro. Il noleggiante deve seguire le istruzioni di M.G. per quanto possibile e sostenere M.G. nell'elaborazione e nella liquidazione del danno.
5. è autorizzata a soddisfare o respingere le richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti del noleggiante o del conducente a loro nome e a rilasciare tutte le dichiarazioni ritenute opportune a tale scopo a propria discrezione. In caso di rivendicazioni extragiudiziali o giudiziali, il noleggiante o il conducente è tenuto a darne immediata comunicazione dopo la presentazione del reclamo. Nel caso di richieste di risarcimento presentate in tribunale, M.G. è responsabile della conduzione della controversia. M.G. ha il diritto di nominare un avvocato a nome del noleggiante o del conducente, al quale il noleggiante o il conducente deve conferire procura e tutte le informazioni necessarie, oltre a fornire i documenti richiesti.

## **G. Sinistro, furto, obbligo di denuncia, adempimenti**

1. Dopo un sinistro, incidente, furto, incendio, impatto con animali selvatici o altro danno, il noleggiante ha l'obbligo di informare tempestivamente le forze dell'ordine (telefonicamente o recandosi direttamente presso la stazione delle forze dell'ordine più vicina), richiedendone l'intervento. Questo obbligo è valido anche in caso di danni minimi al veicolo e anche in caso di incidenti causati per colpa propria senza coinvolgimento alcuno di terzi.
2. Per ogni danneggiamento al veicolo prodottosi durante il periodo di noleggio, il noleggiante è tenuto a informare immediatamente per iscritto (anche via e-mail all'indirizzo [info@mediopadanarentcar.com](mailto:info@mediopadanarentcar.com)) M.G. su tutti i dettagli dell'evento che ha determinato il danno del veicolo. Ciò vale anche in caso di furto del veicolo o di parti dello stesso. A tale scopo il noleggiante compilerà l'apposito modulo prestampato di denuncia di sinistro allegato ai documenti del veicolo, compilandolo con cura e fedelmente in ogni sua parte, in particolare: luogo, ora, descrizione dell'incidente, nome completo e indirizzo del conducente dell'incidente. Il modulo può essere inoltre richiesto telefonicamente in qualsiasi momento a M.G. ovvero scaricato dalle relative pagine web.

3. Il noleggiante o conducente del veicolo sono tenuti ad adottare ogni misura utile e necessaria a far luce sulle cause dell'evento. Ciò implica in particolare l'obbligo di rispondere fedelmente e dettagliatamente alle richieste di M.G. in ordine alle circostanze dell'evento sinistro e di non lasciare il luogo in cui lo stesso è avvenuto prima che siano stati compiuti tutti gli accertamenti necessari e, in particolare, di rilevanza per M.G. ai fini della valutazione dell'episodio, ovvero senza aver permesso a M.G. di poterli effettuare.

## **H. Dispositivi anti-abbandono**

1. Ai sensi di quanto previsto in materia di dispositivi volti a prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi di cui alla l. 117/2018, che ha introdotto l'obbligo di tali dispositivi, e al relativo decreto di attuazione, il noleggiante è il solo responsabile della corretta installazione e della verifica di piena efficacia dei dispositivi medesimi, al momento della presa in carico del veicolo.
2. Nei casi espressamente previsti dalla legge e ove richiesto dal noleggiante, M.G. doterà i propri veicoli dei suddetti dispositivi e metterà a disposizione del noleggiante i relativi certificati di conformità rilasciati dal produttore degli stessi.
3. È tuttavia onere del noleggiante e degli altri eventuali conducenti autorizzati, verificarne la corretta installazione e la piena efficacia, in conformità a quanto stabilito in materia dalle relative disposizioni del Codice della Strada.
4. Nel caso di malfunzionamento o difetto del dispositivo prima della presa in carico del veicolo, il noleggiante dovrà darne immediata comunicazione a M.G..
5. M.G. non è in alcun modo responsabile per danni derivanti dalla non corretta installazione e/o dal mancato funzionamento del dispositivo.

### **i. Responsabilità civile di Mobility Green srl.s**

1. M.G. risponde nei casi di dolo o colpa grave della medesima, di un suo rappresentante o agente come previsto dalle norme di legge in vigore. M.G. risponde, per il resto, solo per lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute. Il diritto al risarcimento danni per violazione degli obblighi contrattuali fondamentali è limitato al danno contrattualmente prevedibile.
2. M.G. non risponde delle cose lasciate nel veicolo alla sua riconsegna; tale deroga non si applica in caso di dolo o di colpa grave di M.G., dei propri rappresentanti o agenti.

### **J. : Responsabilità civile del noleggiante**

1. In caso di danni al veicolo, perdita del veicolo e violazioni al contratto di noleggio, il noleggiante risponde in conformità alle regole generali in materia di responsabilità civile. In particolare, il noleggiante e/o il conducente del veicolo non potranno essere ritenuti responsabili in caso di violazione contrattuale dovuta a cause indipendenti dalla loro volontà.
2. Il noleggiante -pagando un determinato importo- ha la facoltà di limitare o escludere la propria responsabilità per danni derivanti a M.G. in caso d'incidente. Tale limitazione e/o esclusione di responsabilità contrattuale risponde ai criteri previsti per la copertura totale dei rischi (protezione (danni/furto)). A fronte del pagamento di un determinato importo, il noleggiante e/o il conducente addizionale, rientrando nella limitazione e/o esclusione di responsabilità contrattuale, rispondono solo dei danni fino nei limiti della franchigia addebitabile prestabilito. Tale limitazione e/o esclusione contrattuale della responsabilità non può applicarsi ogniqualvolta il danno sia di origine dolosa ovvero qualora il noleggiante e/o il conducente addizionale abbiano dolosamente violato un obbligo gravante su di loro, in particolare un obbligo previsto dalla lettera G delle presenti CGN. In caso di colpa grave del noleggiante, invece, M.G. ha la facoltà di ridurre la limitazione e/o esclusione della responsabilità del noleggiante prevista ai sensi del presente paragrafo, in proporzione al livello di gravità della colpa del noleggiante; l'onere della prova per l'assenza di grave negligenza è a carico del locatario o del conducente. In deroga a quanto precedentemente stabilito, la limitazione e/o esonero di responsabilità pattuiti non possono essere ridotti da parte di M.G., nel caso in cui, nonostante il noleggiante abbia violato con colpa grave gli obblighi posti a suo carico, la relativa violazione non sia causale al verificarsi della circostanza di limitazione e/o esclusione di responsabilità, né all'accertamento o all'entità dell'obbligo di esonero da parte di M.G.; tale deroga non si applica in caso di violazione dolosa dell'obbligo. Tale esclusione contrattuale della responsabilità opera solo durante il periodo di validità del contratto di noleggio.
3. L'importo massimo addebitabile per danno a carico del noleggiante è la franchigia indicata nei listini prezzi esposti ed in vigore al momento della stipula del noleggio.

Il noleggiante è tenuto a rimborsare a M.G., a seconda dell'entità del danno, un importo per la gestione del sinistro. In caso di limitazione di responsabilità concordata, oltre alla franchigia verrà addebitato anche il costo di elaborazione, il tutto secondo quanto qui di seguito indicato.

<b>Importo del danno senza costo di elaborazione</b>	<b>Costo di elaborazione</b>
€0 - €500	€50 + IVA
€500,01 - €1500	€75 + IVA
€1500,01 e oltre	€120 + IVA

4. Il noleggiante risponde illimitatamente per ogni violazione contraria alle norme sulla circolazione e all'ordine pubblico e ad ogni altra disposizione di legge, oltre che per tutte le molestie alla proprietà causate dal medesimo o da terzi a cui il noleggiante abbia affidato il veicolo. Il noleggiante esonera M.G. dal pagamento di ogni ammenda e/o contravvenzione, onere o altro costo pretesi dalle autorità e/o da altri soggetti in relazione a tali violazioni. A parziale indennizzo dell'onere amministrativo e dei costi di gestione derivati in capo a M.G. in relazione alle richieste trasmesse dalle autorità o da terzi per l'accertamento dei reati amministrativi, dei crimini o delle molestie commessi durante il periodo di noleggio, la medesima esigerà dal noleggiante, per ciascuna di queste richieste, un onere forfettario di 35,00 EUR più IVA a meno che il noleggiante dimostri che M.G. abbia sostenuto spese e/o subito danni inferiori, fermo restando il diritto di M.G. al risarcimento dei danni ulteriori.
5. In caso di perdita o danneggiamento del cavo di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, M.G. addebiterà al noleggiante i costi del servizio di sostituzione del cavo, nella misura forfettaria di 370,00 EUR netti, salvo che il noleggiante riesca a dimostrare che per tale sostituzione siano stati sostenuti costi significativamente inferiori; resta salva in capo a M.G. la possibilità di rivendicare eventuali danni ulteriori.
6. Per sinistro si intende un evento che colpisce improvvisamente il veicolo dall'esterno con una forza meccanica. I danni che interessino i freni, il funzionamento del veicolo e le mere rotture non sono considerati danni da sinistro; tale considerazione vale in particolare per i danni riconducibili a uno scivolamento del carico, rifornimento errato, danni causati da cavi, torsione, errori di funzionamento, sovraccarico del veicolo, nonché danni intercorsi tra veicolo trainante e veicolo o rimorchio trainato o rimorchio senza un fattore esterno. Pagando una fee extra, è possibile acquistare un pacchetto di "Protezione degli interni" che fornisce una protezione ulteriore rispetto alle limitazioni di responsabilità del noleggiante previste ai sensi del precedente punto J n. 2. Con

l'acquisto del pacchetto "Protezione degli interni" è esclusa la responsabilità del noleggiante in caso di:

- danni agli interni e contaminazione dell'interno di un vano di carico / cassa / cassone durante l'utilizzo del veicolo, nonché nelle fasi di carico e scarico;
- danni agli interni e contaminazione dell'interno del veicolo o del sedile e postazione del conducente e/o del passeggero.

7. Nel percorrere strade a pagamento, il noleggiante è tenuto a provvedere per tempo e integralmente al pagamento dei relativi pedaggi. Il noleggiante esonera M.G. dal pagamento di ogni pedaggio dovuto al comportamento di guida del medesimo o di terzi a cui affidi il veicolo.
8. Per gli autocarri con limite di carico complessivo ammesso di 7,5 e 11,99 tonnellate non viene pagata da M.G. alcuna tassa di circolazione maggiorata per l'uso di un rimorchio. Quando a un veicolo noleggiato venga agganciato un rimorchio, il noleggiante dovrà, pertanto, assicurarsi che la tassa di circolazione per rimorchi (ovvero la maggiorazione per rimorchi) sia versata per tempo e per l'intero importo dovuto. Il noleggiante esonera M.G. da ogni richiesta di pagamento di tasse (inclusi gli interessi, le maggiorazioni di mora e altri oneri accessori), spese, ammende e contravvenzioni avanzate alla società di noleggio dalle autorità per violazione del suddetto obbligo.
9. Tali regole valgono, oltre che per il noleggiante, anche per il conducente autorizzato, fermo restando che l'esonero contrattuale di responsabilità non si applica a favore di soggetti non autorizzati all'uso della cosa locata.
10. Più noleggianti sono responsabili in solido per i reclami derivanti da o in relazione al contratto di noleggio.
11. Per tutta la durata del noleggio, nell'ipotesi di guasti al veicolo, il noleggiante potrà usufruire del servizio di assistenza stradale contattando il numero di telefono indicato nel contratto di noleggio.
12. Indipendentemente dalla stipula di o adesione ad una polizza assicurativa ai sensi del punto F delle presenti CGN, nell'ipotesi di guasto meccanico al veicolo non imputabile a negligenza del noleggiante, a questi non sarà addebitato alcun costo per il servizio di assistenza stradale.
13. Qualora il noleggiante non abbia stipulato un'apposita assicurazione TG Extra (Tyre & Glass Protection), in caso di guasti che riguardino gli pneumatici e/o comportino la rottura di un vetro del veicolo tali per cui il veicolo debba essere trainato, al noleggiante stesso verrà addebitato un importo corrispondente all'ammontare della tassa di traino, che sarà pari a Euro 135,00 a cui si aggiunge



l'importo forfettario di Euro 30,00 per spese accessorie, nonché l'importo di Euro 2,00 per gli oneri amministrativi e il bollo. .

14. Qualora il noleggiante non abbia stipulato alcuna polizza assicurativa con copertura della franchigia o BF (Super Top Cover LDW), in caso di guasti diversi da quelli previsti al paragrafo 12 che precede e che comportino tuttavia il traino del veicolo, al noleggiante verrà addebitato l'intero costo del servizio di assistenza stradale.
15. Qualora il noleggiante non abbia stipulato alcun tipo di polizza assicurativa, nell'ipotesi di guasto meccanico al veicolo conseguente all'utilizzo negligente dello stesso da parte del noleggiante, a quest'ultimo verrà sempre addebitato il costo del servizio di traino. Nell'ipotesi in cui il guasto meccanico al veicolo non richieda il traino dello stesso ma possa essere riparato direttamente sul posto, al noleggiante verrà addebitato il costo del servizio di assistenza fornito da M.G., il cui importo forfettario sarà determinato sulla base delle condizioni oggettive e specifiche del sinistro occorso (tra gli altri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il luogo del sinistro e l'accessibilità allo stesso).

## **K. Riconsegna del veicolo, dati nei sistemi di navigazione e comunicazione, scambio veicolo**

1. Il contratto di noleggio termina allo scadere del periodo di noleggio pattuito. Nel caso in cui il noleggiante continui a servirsi del veicolo dopo lo scadere del periodo di noleggio convenuto, il rapporto di noleggio non sarà comunque considerato come prorogato. Qualora il noleggiante restituisse il veicolo anticipatamente, cioè prima della fine del periodo di noleggio concordato, ciò non comporterebbe la risoluzione anticipata del contratto di noleggio. Fermo restando quanto precede, la riconsegna del veicolo a M.G. da parte del noleggiante comporta il trasferimento del rischio e della responsabilità nuovamente in capo a M.G..
2. Al termine del periodo di noleggio, il noleggiante è tenuto a restituire il veicolo a M.G. conformemente alle condizioni contrattuali e nel luogo e all'orario di restituzione concordati. Nel caso in cui il veicolo sia eccessivamente sporco da richiedere una pulizia speciale, o se il veicolo viene restituito affetto da cattivi odori, M.G. addebiterà al noleggiante i costi del servizio di pulizia speciale, calcolate in base al tempo e al materiale, con almeno un importo minimo forfettario per tale servizio, salvo che il noleggiante provi che M.G. abbia sostenuto costi significativamente inferiori; resta salva in capo a M.G. la possibilità di rivendicare eventuali danni ulteriori. Se il noleggiante restituisce il veicolo prima della scadenza concordata nel contratto di noleggio senza informare M.G. della restituzione anticipata, M.G. si riserva la facoltà di rimborsare al noleggiante i giorni di

noleggio non utilizzati. In questo caso M.G. può addebitare un importo di 24,40 EUR (IVA incl.) per le spese sostenute. Nell'ambito del rimborso, è facoltà di M.G. applicare un prezzo standard più elevato qualora, ad esempio, non sussistano più le condizioni per l'applicazione di una tariffa speciale (cfr. anche il successivo punto 4). In questo caso, tuttavia, il prezzo di locazione originariamente concordato non sarà superato

3. Utilizzando un navigatore, i dati di navigazione immessi durante il noleggio potrebbero rimanere memorizzati nel veicolo. Collegando un dispositivo mobile o altri dispositivi al veicolo, i dati di questi dispositivi potrebbero rimanere memorizzati nel veicolo. Se il noleggiante/conducente desidera che questi dati non rimangano memorizzati nel veicolo dopo la sua restituzione, deve occuparsi della loro cancellazione prima di restituire il veicolo. La cancellazione può essere effettuata ripristinando le impostazioni predefinite dei sistemi di navigazione e di comunicazione del veicolo. Per sapere come procedere, consultare le istruzioni d'uso del navigatore conservate nel vano portaoggetti del veicolo. Il noleggiante non è obbligato alla cancellazione dei suddetti dati.
4. Le tariffe speciali sono valide solo per il periodo dell'offerta e presuppongono che il noleggio sia effettuato per l'intero periodo di noleggio pattuito alla stipula del contratto. In caso di durata superiore o inferiore a quella concordata viene applicata all'intero periodo la tariffa normale in luogo di quella speciale.
5. Quando il contratto è pattuito con più noleggianti, questi rispondono in solido in caso di violazione dell'obbligo di restituzione del veicolo.
6. Nell'ipotesi in cui il noleggiante, anche senza colpa, non riconsegna il veicolo o le chiavi a M.G. al termine del periodo di noleggio concordato, quest'ultima potrà esigere per la durata della trattenuta del mezzo, a titolo di penale, un importo pari almeno all'ammontare del canone di noleggio precedentemente pattuito. Il noleggiante è inoltre tenuto a pagare un prezzo forfettario pari a 24,40 EUR (IVA inclusa) a titolo di rimborso dei costi operativi, a meno che il noleggiante dimostri che M.G. non abbia sostenuto spese e/o danni significativamente inferiori fermo restando il diritto di M.G. di rivendicare danni ulteriori.
7. In caso di noleggi a lungo termine (noleggi con un periodo di noleggio concordato superiore a 27 giorni), oltre ai punti da 1 a 7 della presente sezione K si applica quanto segue:
  - a) Nel caso in cui venga raggiunto il chilometraggio consentito indicato nel contratto di noleggio, il noleggiante è obbligato a riconsegnare il veicolo anche prima della scadenza del termine di noleggio concordato. Nel caso in cui il noleggiante superi di oltre 100 km il chilometraggio consentito previsto nel contratto di noleggio, sarà tenuto a pagare una penale contrattuale dell'importo di 500 euro; M.G. può anche richiedere un risarcimento danni

aggiuntivo oltre al pagamento della penale contrattuale. In tali casi, la richiesta di penale contrattuale è compensata con l'eventuale richiesta di ulteriore risarcimento del danno derivante dal medesimo inadempimento. Quando il chilometraggio indicato nel contratto di noleggio è stato raggiunto prima della scadenza del periodo di noleggio concordato, il noleggiante riceverà un veicolo sostitutivo equivalente nella categoria di veicolo prenotata per il resto del periodo di noleggio al momento della restituzione del veicolo.

- b) Il noleggiante è obbligato a restituire il veicolo all'orario di restituzione concordato al termine del noleggio. Il noleggiante è tenuto a pagare una penale contrattuale dell'importo di 500 EUR in caso di violazione colposa di questa disposizione. M.G. può anche richiedere un risarcimento danni aggiuntivo oltre al pagamento della penale contrattuale. In tali casi, la richiesta di penale contrattuale è compensata con l'eventuale richiesta di ulteriore risarcimento del danno derivante dal medesimo inadempimento.
8. In caso di validi motivi, su richiesta e secondo le istruzioni di M.G., il noleggiante è obbligato a restituire il veicolo a M.G. anticipatamente, anche nel corso del periodo di noleggio. Motivi validi sono, in particolare, l'esecuzione di lavori di ispezione, manutenzione o riparazione, un malfunzionamento, un richiamo del produttore, il raggiungimento di un determinato chilometraggio o un determinato periodo di gestione. In tal caso, al momento della restituzione del veicolo, il noleggiante riceverà un veicolo sostitutivo per il periodo di noleggio rimanente in base alla categoria di veicolo prenotata.
- Se il noleggiante non restituisce il veicolo a M.G. o non lo restituisce in tempo violando le istruzioni di cui sopra, M.G. avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale senza preavviso qualora successivamente ad un precedente avviso non abbia ottenuto riscontri e di chiedere, pertanto, al noleggiante il risarcimento dei danni.
9. Al momento della restituzione, il veicolo deve avere ancora un'autonomia residua di almeno 40 km in base al display del computer di bordo. Se il Noleggiante restituisce un veicolo che non presenta la suddetta autonomia residua, deve sostenere i costi aggiuntivi per il trasporto per il rifornimento o la ricarica per un importo forfettario specificato nel listino prezzi, a meno che il Noleggiante non dimostri che tali costi non sono stati sostenuti o non sono stati sostenuti nell'importo.

## **L. Risoluzione del contratto**

1. Le parti hanno facoltà di domandare la risoluzione dei contratti di noleggio in conformità alle norme di legge vigenti.

2. Fermo restando quanto precede, M.G. avrà facoltà di risolvere i contratti di noleggio senza preavviso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. ove si verifichi una o più delle seguenti circostanze:
  - mancata cura del veicolo,
  - uso improprio e illecito del veicolo,
  - violazione delle norme sull'uso dei veicoli a motore nel trasporto merci,
  - l'impossibilità di prosecuzione del contratto di noleggio, ad esempio per una quota di danni causati al veicolo che ne impedisca il regolare utilizzo su strada.
  
3. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1461 c.c., M.G. ha altresì facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto in caso di:
  - notevole peggioramento delle condizioni patrimoniali del noleggiante, tali da porre in evidente pericolo l'adempimento da parte del noleggiante degli obblighi assunti in virtù delle presenti CGN e del contratto di noleggio,
  - avvio di misure di esecuzione forzata a carico del noleggiante, tali da porre in evidente pericolo l'adempimento da parte del noleggiante degli obblighi assunti in virtù delle presenti CGN e del contratto di noleggio,
  
4. Quando fra M.G. e il noleggiante sussistano più contratti di noleggio e la prima risolva un contratto di noleggio senza preavviso per grave e giustificato motivo, la stessa potrà risolvere senza preavviso anche gli altri contratti di noleggio in essere tra le parti, qualora ritenga che la prosecuzione degli stessi non sia possibile in ragione della malafede e/o gravità dell'inadempimento e/o della condotta del noleggiante.

Tale clausola si applica in particolare quando il noleggiante

  - abbia intenzionalmente danneggiato un veicolo a noleggio,
  - occulti colpevolmente alla società di noleggio un danno sorto al veicolo o tenti di nascondere;
  - arrechi dolosamente un danno alla società di noleggio;
  - sia in ritardo di almeno cinque giorni lavorativi nel pagamento di canoni per un ammontare complessivo di almeno una settimana di noleggio;
  - usi un veicolo a noleggio per commettere intenzionalmente reati o nell'ambito degli stessi.
  
5. In caso di scioglimento o risoluzione del contratto, il noleggiante ha l'obbligo di restituire senza indugio a M.G. i veicoli completi dell'intera documentazione che li accompagna, di tutti gli accessori e le chiavi.

## **M. Autorizzazione di addebito del noleggiante**

1. Il noleggiante autorizza irrevocabilmente M.G., e i soggetti dalla stessa autorizzati all'incasso, ad addebitare sul mezzo di pagamento indicato alla stipula del contratto di noleggio, ovvero specificato sul contratto stesso, o fornito successivamente o altrimenti indicato, tutte le spese per il noleggio del veicolo e gli ulteriori oneri derivanti dal contratto di noleggio, ai sensi dei precedenti punti E.4 ed E.8. Il noleggiante è tenuto a fornire a M.G. un'autorizzazione specifica per l'utilizzo di una carta di credito a lui intestata. Si precisa che, qualora l'importo addebitato sulla carta di credito dovesse superare l'importo che il noleggiante avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il suo precedente modello di spesa, le condizioni del contratto quadro sui servizi di pagamento dell'istituto che ha emesso la carta e le pertinenti circostanze del caso, il noleggiante avrà diritto ad avanzare una richiesta di rimborso nei confronti dell'istituto bancario che ha emesso la carta, entro otto settimane dall'addebito dell'importo del pagamento.  
Dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso da parte dell'istituto che ha emesso la carta, il noleggiante ha diritto ad un periodo di revisione della propria richiesta pari a 14 giorni. Il rimborso sulla carta di credito del noleggiante avverrà al più presto subito dopo la scadenza di tale periodo di revisione.
2. La compensazione con crediti di M.G. è ammessa solo per crediti vantati dal noleggiante, o da un conducente autorizzato, che non risultino contestati o siano stati accertati in via definitiva.

## **N. Diritto di opposizione; Pubblicità diretta**

Il noleggiante/conducente ha facoltà di opporsi in qualsiasi momento a un eventuale trattamento o uso dei propri dati per scopi pubblicitari, di ricerca di mercato o sondaggio di opinione. L'opposizione va inviata a: **MEDIOPADANA RENT CAR** Ag. Mobility Green srl.s , via A. Saffi 6/A 42124 Reggio Emilia Italy o via E-Mail a: [info@mediopadanarentcar.com](mailto:info@mediopadanarentcar.com).

## **O. Forma scritta, composizione delle controversie, foro competente, clausola di esclusione**

1. Non sono previste pattuizioni orali diverse e/o accessorie rispetto alle presenti CGN, che sono disciplinate ed interpretate in conformità al diritto italiano.
2. La Commissione europea ha istituito una piattaforma online (<http://ec.europa.eu/consumers/odr/>) per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, disponibile in tutte le lingue dell'Unione Europea.
3. Foro competente è il Tribunale di Reggio Emilia quando il noleggiante è un soggetto commerciale o una persona giuridica. Nel caso di clienti considerati consumatori ai sensi del Codice del consumo, la sede del foro competente coinciderà con la località di residenza del cliente consumatore.
4. Nel caso in cui uno dei termini e delle condizioni di cui sopra sia o diventi invalido/a o nullo/a in tutto o in parte, la validità delle restanti disposizioni rimarrà inalterata. Non si applica l'articolo 1419 del Codice Civile.

## **P. Varie**

1. Il noleggiante non potrà trasmettere a terzi i dati di accesso eventuale (p.es. login, pin, nome utente, password ecc.) ai servizi di MEDIOPADANA RENT CAR di Mobility Green srl.s (p.es. per l'app di M.G., account utente, ecc.) e deve garantire che questi non siano accessibili a terzi. Non è permesso eseguire annotazioni scritte dei dati di accesso cosicché terzi possano accedere ai servizi di M.G.. La perdita dei dati di accesso deve essere immediatamente segnalata a M.G. via e-mail ([info@mediopadanarentcar.com](mailto:info@mediopadanarentcar.com)). I dati di accesso non sono trasferibili.
2. Per determinati servizi M.G. richiede a intervalli regolari al noleggiante di dimostrare di essere in possesso di una patente di guida valida. Qualora il noleggiante desideri usufruire di servizi come il noleggio digitale (ad es. M.G.Express), sarà tenuto a presentare a M.G. la propria patente di guida prima dell'inizio di un noleggio, in conformità al processo specificato da M.G..

3. Il noleggiatore è tenuto a comunicare immediatamente a M.G. via e-mail ([info@mediopadanarentcar.com](mailto:info@mediopadanarentcar.com)) l'eventuale ritiro della patente di guida, così come tutte le circostanze che ne limitino l'utilizzo (ad esempio limitazione della patente di guida, ritiro temporaneo o confisca della patente di guida o un divieto giudiziario o amministrativo di guidare). Con il ritiro della patente di guida o con il verificarsi di altre circostanze che ne limitino l'utilizzo (ad esempio limitazione della patente di guida, ritiro temporaneo o confisca della patente di guida o un divieto giudiziario o amministrativo di guidare) è fatto divieto al noleggiante noleggiare veicoli. Con il verificarsi di una delle circostanze di cui sopra, termina ovvero è sospeso immediatamente il diritto di guidare un veicolo noleggiato.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il cliente, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole:

1. A.9 - Obbligo di manleva del noleggiante
2. B.2 - Facoltà di recesso dal contratto
3. B.3 - Caparra confirmatoria
4. C.9 - Facoltà di recesso
5. D - Tariffa di noleggio
6. E.3 - Cauzione
7. F - Assicurazione
8. I - Responsabilità civile di M.G.
9. J - Responsabilità civile del noleggiante
10. K.2, K.6, K.7, K.8 - Riconsegna del veicolo, dati nei sistemi di navigazione e comunicazione, scambio veicolo
11. L - Risoluzione del contratto
12. M.2 - Compensazione dei crediti